

La seduta comincia alle ore 14.

DEL BALZO, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo, per motivi di famiglia, l'onorevole Guarra- cino, di giorni due.

(È concesso).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione presentata dall'onorevole Giovanni Alessio « per sapere se siasi provveduto o se intendasi provvedere sollecitamente alla determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi speciali a norma dell'articolo 12 della legge 6 luglio 1912, n. 801 ».

RISPOSTA SCRITTA. — « In merito alla interrogazione relativamente ai provvedimenti per la determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi speciali a norma dell'articolo 12 della legge 6 luglio 1912, n. 801, ho fatto assumere nella via breve informazioni al Ministero di grazia e giustizia, cui spetta l'iniziativa del provvedimento, e mi è stato dichiarato per iscritto quanto appresso:

« Il Ministero di grazia e giustizia ha già accolto gli elementi necessari per corrispondere le indennità ai collegi speciali di Messina e Reggio Calabria. Quanto prima sarà formulato lo schema di decreto che sarà inviato al Ministero del tesoro, perchè lo prenda in esame, dovendo il decreto essere fatto d'accordo ».

« Il sottosegretario di Stato

« PAVIA ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dall'onorevole Pistoja ai ministri della guerra e del tesoro « per sapere se non credano opportuno prorogare il termine utile per le domande intese ad ottenere l'assegno stabilito dalla legge 4 giugno 1911, n. 486, onde non rimangano privi di quel beneficio non pochi veterani delle campagne per l'indipendenza che per avere ignorato quel provvedimento, hanno lasciato trascorrere quel termine ».

RISPOSTA SCRITTA. — « La questione già dibattuta alla Camera in seguito alle interrogazioni degli onorevoli Molina e Meda sulla interpretazione dell'articolo 4 della legge 4 giugno 1911, numero 486, riguardante il termine di presentazione delle domande da parte dei veterani aspiranti all'assegno di ricompensa nazionale, è stata proposta di comune accordo fra i Ministeri del tesoro e della guerra all'esame del Consiglio di Stato il quale nell'adunanza del 17 gennaio scorso ha espresso il seguente avviso:

« La Sezione opina che le domande dei veterani per le concessioni di assegni di ricompensa nazionale possano essere accettate senza termine di tempo e che, quando non trattasi di veterani di mutata condizione economica a senso dell'ultimo comma dell'articolo 4, l'assegno debba sempre decorrere dal 1° luglio 1911 ».

« A seguito di che e dell'accettazione di tale interpretazione non sembra necessario alcun provvedimento legislativo di proroga del termine suaccennato; e la Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi sui veterani, potrà, nella sua competenza, procedere all'esame delle domande che sono state prodotte dopo il 30 giugno 1912 da un buon numero di veterani, i quali, perciò, nessun danno avranno a risentire pel fatto della tardiva presentazione della domanda.

« La presente, per accordi intervenuti ed a richiesta di Sua Eccellenza il sottosegretario di Stato alla guerra, vale di risposta all'analoga interrogazione rivolta a Sua Eccellenza il ministro Spingardi.

« Il sottosegretario di Stato

« PAVIA ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dall'onorevole Rava, « per sapere quando sarà pubblicato il regolamento (da due anni atteso) per la legge 20 giugno 1909 sulle antichità e belle arti ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il regolamento per la esecuzione della legge 20 giugno 1909, n. 364, il quale si ricollega a questioni giuridiche e rapporti amministrativi della più alta importanza, e in gran parte del tutto nuovi per la novità degli istituti che quella legge creò, è stato oggetto di accurati studi, non solo da parte dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, ma delle altre Amministrazioni dello Stato, che sono chia-